COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 108

della Giunta comunale

OGGETTO: **Adesione all'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (A.N.P.C.I.)**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **venti** del mese di **settembre**, alle ore 17.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

.

Presenti i signori:

	Assenti	
	giust.	ingiust.
1. Loss Antonio - Sindaco		
2. Bettega Camillo - Vicesindaco		
3. Bettega Martina - Assessore		
4. Dalla Sega Aurora - Assessore		
5. Rigoni Sara - Assessore		

Assiste il Segretario Comunale Signora Depaoli dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Adesione all'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (A.N.P.C.I.).

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che nel contesto storico in cui si stanno ridisegnando le regole istituzionali e fra queste principalmente le competenze degli Enti Locali, le piccole realtà locali rischiano di dover subire le scelte operate da chi non conosce queste realtà dimostratesi vitali e fondamentali nel passato e che tali vogliono continuare ad essere anche per il futuro.

Rilevato che non è sicuramente volontà dei Piccoli Comuni (il 70% ha meno di 5000 abitanti) costituire un freno al rinnovamento, ma che essi hanno la consapevolezza e la ferma volontà di svolgere un ruolo attivo in questo delicato momento.

Considerato che i comuni da 5.000 a 15.000 abitanti, avendo gli stessi problemi di quelli di minore dimensione demografica, hanno espresso la volontà di voler aderire ad ANPCI.

Constatato che nel presente momento storico i Piccoli e Medi Comuni, a livello istituzionale, non sono sufficientemente rappresentati e che pertanto viene a mancare un riferimento diretto a cui i Piccoli Comuni possano far giungere la loro voce.

Preso atto che l'A.N.P.C.I. è l'unica associazione che rappresenta realmente le aspettative dei comuni fino a 15.000 abitanti.

Ritenuto di aderire all'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (A.N.P.C.I.) che ha il compito di affrontare nello specifico le problematiche afferenti i Piccoli Comuni facendosi portavoce nei confronti delle Istituzioni a livello superiore.

Visto lo Statuto dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia composto di n°13 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto

Richiamata la L.P. 09/12/2015 nr. 18 avente ad oggetto: Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza; atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018.

Verificato che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 20.12.2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2023/2025, il Bilancio di previsione 2023/2025 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 23.01.2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2023, modificato con successiva deliberazione giuntale n. 64 dd. 18.05.2023 in attesa di adottare il PIAO 2023-2025.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di aderire all'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (A.N.P.C.I.) che ha il compito di affrontare tempestivamente, per portare a soluzione in tempo utile, le problematiche comuni nell'interesse del territorio e dei cittadini e per difendere l'autonomia e le risorse dei Piccoli Comuni.
2. Di approvare lo Statuto dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia composto di n°13 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di condividere, ai sensi dell'art 13 dello statuto ANPCI le finalità e le scelte dell'Associazione e di adoperarsi perché vengano riequilibrati i rapporti fra comuni dando a tutti uguale capacità di rappresentanza politica.
4. Di impegnare l'importo pari ad euro 123,00 al cap. 1020381 art. 0 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 che presenta idonea e sufficiente disponibilità.
5. Di delegare il Sindaco all'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti il presente deliberato.
6. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consigliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
7. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta.

8. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presentedeliberazione sono ammessi:
   - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Leggeregionale 3 maggio 2018, n. 2;
   - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art.29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Loss Antonio	Depaoli dott.ssa Francesca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita in ROMA, a seguito delle indicazioni emerse dall'Assemblea dei Sindaci del 16.11.1999 presso Palazzo Marini, l'ASSOCIAZIONE dei Comuni pari o inferiori a 5.000 abitanti denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE dei PICCOLI COMUNI D'ITALIA"
2. L'ASSOCIAZIONE (così verrà abbreviato il nome in tutto il testo del presente Statuto) potrà aderire ad Associazioni a livello nazionale con analoghe finalità. Ne possono fare parte Associazioni spontanee Regionali o Provinciali regolarmente costituite, al momento dell'approvazione del presente Statuto, o costituende, ovvero che si costituiranno anche in seguito, purché con analoghe finalità.
3. Aderiscono all'ASSOCIAZIONE i Comuni con popolazione residente pari o inferiore ai 5000 abitanti e le Associazioni Regionali o Provinciali dell'A.N.P.C.I. Essi compilano il modulo di iscrizione nel quale indicano i propri dati allegando la deliberazione dell'organo competente. L'adesione si completa con il versamento della quota prevista e la sottoscrizione dello Statuto dell'Associazione.
4. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti sociali e di versare la quota annuale di adesione. Essi hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche allo Statuto, dei regolamenti e per la nomina ed eventualmente la revoca degli Organi Direttivi dell'Associazione. La partecipazione temporanea alla vita associativa è esclusa.
5. L'adesione ad Associazioni Regionali o Provinciali comporta automaticamente l'adesione all'ANPCI nazionale.
6. L'ASSOCIAZIONE ha sede in Roma.

Art. 2 – Finalità

1 L'ASSOCIAZIONE nasce a difesa dei Piccoli Comuni, di quelli cioè pari o inferiori a 5.000 abitanti, ma che è l'unica associazione che rappresenta realmente le aspettative dei comuni fino a 15.000 abitanti, nonché di altri Enti Locali Territoriali, raccogliendo e facendo propria anche l'eredità culturale, programmatica ed ideologica dell'Associazione delle Civiltà Comunali, e si prefigge principalmente i seguenti scopi:

a) svolgere azione di promozione e tutela delle autonomie e delle risorse locali nell'ambito delle attuali suddivisioni amministrative;

b) rappresentare gli interessi dei Comuni associati dinanzi agli organi centrali dello Stato, agli Organismi Comunitari, al Comitato delle Regioni e ad ogni altro organismo istituzionale;

c) promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli Enti Locali e proporre le soluzioni relative avanzando tempestivamente e con determinazione agli organi responsabili richieste e proposte volte allo sviluppo di tutte le realtà comunali più piccole ed al miglioramento della vita amministrativa degli Enti Locali;

d) partecipare nei modi previsti dalla legge alla contrattazione collettiva di lavoro per il personale degli Enti;

e) svolgere azione di informazione degli Enti associati attraverso la diffusione di notizie, comunicati, studi, proposte ecc. che riguardino i medesimi e l'attività dell'ASSOCIAZIONE.
f) promuovere e coordinare le relazioni internazionali e le attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali;
g) promuovere lo sviluppo economico e sociale e la competitività dei piccoli Comuni anche attraverso accordi, collaborazioni e partenariati con gli altri attori pubblici e privati locali;
h) effettuare ogni attività connessa e funzionale agli scopi associativi, anche a livello internazionale, compresi studi, ricerche, attività editoriali, campagne ed eventi di comunicazione e sensibilizzazione.

Art. 3 – Iscrizione – recesso – decadenza e/o esclusione

1. L'iscrizione all'ANPCI da parte dei Comuni singoli o associati avviene a seguito di formale deliberazione degli organi competenti dei soggetti associandi, debitamente documentata e comunicata all'Associazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo che il Comitato Direttivo Nazionale dell'Associazione disponga diversamente e per giusti motivi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'adesione è gratuita, salvi i contributi annuali, e si intende a tempo indeterminato salvo recesso. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. La partecipazione all'associazione non è cedibile in alcun modo. La quota non è rivalutabile.
4. La decadenza e/o esclusione, per giusti e gravi motivi, è dichiarata dal Comitato Direttivo Nazionale, previa diffida con decisione portata formalmente a conoscenza dell'Ente interessato.
5. I rappresentanti dell'Ente che ha deliberato il recesso decadono dalla carica nazionale o regionale eventualmente ricoperta negli organi dell'ANPCI

Art. 4 – Mezzi Finanziari

1. I mezzi finanziari per provvedere al raggiungimento delle finalità dell'ASSOCIAZIONE sono costituiti dalle contribuzioni che verranno versate annualmente dai singoli Comuni associati, dalle Associazioni Regionali e Provinciali, nella misura stabilita dal Comitato Direttivo, da contributi nazionali, regionali o provinciali, da contributi facoltativi e da sopravvenienze attive di qualsiasi genere, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) interessi attivi, finanziamenti e contributi da parte di Enti, Associazioni, Persone fisiche o giuridiche, lasciti, donazioni, elargizioni o atti di liberalità in genere, contributi di organismi internazionali, ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione, etc..
2. I Comuni e le Associazioni che cessano di fare parte dell'ANPCI non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.
3. In ogni caso è fatto divieto di distribuzione agli associati di somme a qualunque titolo, anche indirettamente, quali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo diversamente imposto dalla legge, ovvero da raccolta di fondi già destinati. La scelta della destinazione di quei fondi può anche essere fatta dal Consiglio Direttivo. Possono essere fatti salvi unicamente e sempre su libera disposizione della Presidenza, eventuali rimborsi spese documentati, relativamente ad attività svolte dagli Associati nell'interesse dell'Associazione.

4. Il bilancio consuntivo (esercizio sociale) si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art.5 - Organi dell'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione con durata del mandato amministrativo di cinque anni:
- la Assemblea Nazionale dei Sindaci (A.N.d.S.)
- il Comitato Direttivo Nazionale (C.D.N.)
- il Presidente
- l'Ufficio di Presidenza
- il Tesoriere

2. E' Organo di controllo il Revisore dei Conti. Esso dura in carica tre anni e può essere riconfermato

Art. 6 – Assemblea Nazionale dei Sindaci

1. **L'Assemblea** è composta dai Sindaci o loro delegati (Assessori o Consiglieri) dei Comuni aderenti alle Associazioni Regionali, o di quelle Provinciali ove non esista la Regionale, e dei Comuni singoli associati.
2. Fanno parte di diritto della Conferenza Nazionale dei Sindaci i membri del gruppo costituente dell'ANPCI e gli ex Presidenti e Vicepresidenti.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e dopo la tornata elettorale ordinaria per la verifica dell'attuazione del programma, per le eventuali modifiche statutarie e per il rinnovo degli Organismi Nazionali dell'ASSOCIAZIONE. Va convocata con avviso da affiggere nella sede nazionale e con comunicazione via fax o via e-mail almeno quindici giorni prima dell'evento.
4. Spetta all'Assemblea:

a- eleggere nella prima riunione utile dopo la scadenza elettorale ordinaria amministrativa:
   - il Comitato Direttivo Nazionale;
   - il Presidente;
   - il Revisore dei Conti

b- approvare le linee programmatiche verificandone puntualmente l'attuazione;

c- dibattere e deliberare sui problemi che interessano le autonomie locali in generale e degli associati in particolare;

d- deliberare sugli argomenti iscritti all'o.d.g.;

e- deliberare sulle modifiche statutarie;

f- approvare il rendiconto, verificato dal CDN, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

5. Potranno essere tenute riunioni straordinarie ogni qual volta il C.D.N. lo deliberi o ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei Comuni associati.
6. Le riunioni saranno valide in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei Comuni Associati, in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di Comuni Associati.
7. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei presenti. E' sempre espresso voto singolo. Per le modifiche allo STATUTO è necessaria l'approvazione da parte dei due terzi dei delegati.
8. tutte le convocazioni dovranno essere previamente comunicate agli associati con un preavviso di almeno sette giorni, anche tramite fax o posta elettronica.
9. tutti gli associati hanno diritto di richiedere, a proprie spese, copia delle delibere dell'Assemblea e dei documenti ivi allegati.
10. L'Assemblea può dichiarare la decadenza e la revoca in tutto o in parte degli Organi Direttivi per gravi motivi, per la perdita dei requisiti, per azione contraria ai

principi ispiratori dell'Anpci. La delibera va assunta, in seconda convocazione, a maggioranza dei 2/3 dei presenti su richiesta della Presidenza o di almeno 1/5 degli iscritti.

Art. 7 – Il Comitato Direttivo Nazionale

1. Il Comitato Direttivo Nazionale, di durata quinquennale in conformità con la legge elettorale comunale e provinciale, è composto fino a 50 Associati di cui fino a 30 **(2/3)** eletti dall'Assemblea e fino a 20 **(1/3)** cooptati dal C.D.N..
2. Nel Comitato Direttivo Nazionale, eletto dopo ogni tornata elettorale ordinaria dei Comuni, dovrà essere preferibilmente garantita la presenza di almeno un associato per ogni Regione.
3. Il C.D.N. è convocato dal Presidente con avviso scritto (anche via fax o posta elettronica) almeno sette giorni prima della riunione. Esso può essere anche convocato con richiesta di minimo 15 membri del C.D.N., con obbligo di convocazione entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta scritta.
4. Le deliberazioni del C.D.N. sono valide solo se assunte con la presenza della metà dei componenti in prima convocazione, e con qualsiasi numero in seconda.
5. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti;
6. Il Comitato Direttivo Nazionale assume decisioni in ordine a:

   a – la predisposizione e l'approvazione del bilancio annuale entro il 31 dicembre ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 31 marzo;

   b – la programmazione dell'attività dell'ASSOCIAZIONE secondo gli indirizzi dell'Assemblea

   c – l'approvazione dei Regolamenti

   d – la partecipazione dell'ASSOCIAZIONE a Società;

   e – le contribuzioni a carico delle Associazioni Regionali e Provinciali ovvero dei Comuni singoli associati per il finanziamento dell'Associazione;
7. I membri del C.D.N. possono essere dichiarati decaduti per la mancata partecipazione al Comitato. Possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ai sensi del comma 10) art. 6 del presente Statuto.

Art. 8 – Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. E' eletto, a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti), nella prima riunione utile dopo la tornata elettorale ordinaria dei
Comuni. Ha durata quinquennale, come per il CDN.
2. Presiede l'Assemblea, il Comitato D.N. e l'Ufficio di Presidenza
3. Partecipa ai lavori delle Associazioni Regionali.
4. Nomina fra i membri del Comitato Direttivo Nazionale uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie ed il Tesoriere con potere di firma. Il Tesoriere potrà indicare l'Istituto di Credito ove far confluire le risorse ed emettere gli ordinativi di pagamento o gli assegni di conto.
5. Effettua la nomina di rappresentanti dell'ANPCI nelle istituzioni, in Commissioni ed in Enti e Società esterni
6. In caso di cessazione, o di impedimento, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice Presidente Vicario che convoca**,** in caso di cessazione per qualsiasi motivo**,** entro sei mesi l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
7. Può essere revocato ai sensi del comma 10), art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 – Ufficio di Presidenza

1. E’ costituito dal Presidente che lo presiede, da uno o più vice presidenti e da un numero di membri tutti scelti dal Presidente, che conserva anche il potere di revoca degli stessi, fra i membri del Comitato Direttivo Nazionale, o fra persone altamente qualificate che hanno dimostrato vero e profondo interesse ai problemi dei Piccoli Comuni e dell'Anpci**,** in numero non superiore a 12.
2. E’ organo esecutivo per l’attuazione dei programmi dell’Associazione secondo gli indirizzi del C.D.N
3. Il Presidente può nominare un Direttore Generale. La nomina va comunicata all'Ufficio di Presidenza nella sua prima riunione utile

Art. 10 – Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea, dura tre anni e può essere riconfermato;
2. Egli controlla il buon andamento dei conti dell’ASSOCIAZIONE e presenta la sua relazione entro tre mesi dalla fine dell’esercizio cui si riferisce il conto stesso.

Art. 11 – Gratuità degli incarichi

1. Il C.D.N., il Presidente, i Vice Presidenti ed il Revisore dei Conti durano in carica il tempo del mandato amministrativo, possono essere riconfermati e, comunque, rimangono in carica fino alla nomina dei successori.
2. Le funzioni dei componenti il C.D.N., del Presidente, dei Vice Presidenti e dell'Ufficio di Presidenza sono gratuite e non potranno essere svolte da chi riveste analogo incarico in associazioni nazionali di Comuni con le stesse finalità.

Art. 12 – Durata e scioglimento dell’Associazione

1. L’associazione ha durata illimitata.
2. Lo scioglimento della stessa può avere luogo per deliberazione dell’Assemblea. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori con pieni poteri a ciò finalizzati. L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su sua indicazione e ad opera dei liquidatori, a favore di altre associazioni aventi finalità analoghe o comunque di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 – Norme di rinvio

1 Comuni aderenti che nel corso degli anni dovessero superare il limite dei 5000 abitanti continuano ad essere soci e conservano tutti i diritti, fino al loro recesso**.**

2 I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e gli Enti locali territoriali possono aderire solo se esplicitamente indicano nell’atto deliberativo di condividere le finalità dell’Associazione. Tali comuni ed Enti locali territoriali sono ammessi su deliberata deroga del Presidente da comunicare al Comitato Direttivo.

3 Per quanto non espressamente citato nel presente STATUTO si rinvia agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile riguardanti le Associazioni Riconosciute.

4 Lo Statuto Nazionale integra e sostituisce quelli regionali e provinciali. Le norme contenute negli stessi in contrasto con esso sono inefficaci.